

Il ruolo della previdenza complementare alla luce delle recenti modifiche legislative

Le Leggi di Bilancio 2017 e 2018 e la Legge per il mercato e la concorrenza hanno introdotto significative novità in materia di Previdenza complementare sia attraverso la costituzione della Rita (rendita anticipata vitalizia), sia attraverso la previsione di modifiche alla normativa vigente, il Decreto Legislativo n. 252/2005.

A cura di Laura Bernini - Referente Previdenza - Area Lavoro e Previdenza

La Rita, istituita in via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2017 insieme all'Ape (anticipo pensionistico), nasce anch'essa come possibilità di accedere in via anticipata alla pensione con l'utilizzo di risorse proprie del lavoratore. In particolare, per l'Ape volontaria si tratta di un prestito che l'interessato chiede all'INPS e che restituirà al momento di percezione della pensione, per la Rita, le risorse versate al proprio Fondo di previdenza integrativa di iscrizione vengono chieste per beneficiare di una rendita che traghetta fino al conseguimento del primo pilastro.

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto che la Rita fosse vincolata alla cessazione del rapporto di lavoro, diversamente dall'Ape volontaria, e che per poterla richiedere fosse necessaria la presenza dei requisiti che danno diritto all'Ape stessa: almeno 63 anni di età e 20 di contributi.

Per percepire la Rita non è quindi richiesto che il lavoratore acceda necessariamente all'Ape volontaria. Va tuttavia considerato che la Rita è stata pensata come somma di denaro che può consentire la richiesta di un anticipo volontario di importo più ridotto, e quindi di un finanziamento più contenuto, che di conseguenza inciderà meno sul prelievo che sarà effettuato sulla futura pensione per la restituzione del prestito.

In merito alla misura della Rita che, a livello di durata, esattamente come l'Ape, potrà essere corrisposta fino al conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, la norma afferma che essa consiste nell'erogazione frazionata del montante accumulato presso il Fondo pensione richiesto in forma di rendita temporanea.

A tal proposito la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione, ribadendo che per l'erogazione della Rita, occorre verificare la presenza dei requisiti dell'Ape, e quindi oltre a quelli anagrafici e contributivi, anche il fatto che la pensione futura non risulti inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo, ha specificato quali siano gli altri oneri a carico dei Fondi di riferimento e degli iscritti.

In particolare, spetta all'aderente valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata, potendo la stessa gravare sull'intero importo della posizione individuale o su una sua porzione.

In merito poi alla periodicità del frazionamento, si ritiene rimessa alla Forma pensionistica la relativa definizione, anche attraverso l'eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli iscritti.

Nel caso, poi, in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di Rita, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione

residua di montante individuale, che continuerà ad essere gestita dalla Forma pensionistica complementare.

Sulla Rita interviene la Legge di bilancio 2018 che, oltre a renderla stabile e non più quindi legata a una sperimentazione, ne amplia il campo di applicazione estendendola a coloro cui non manchino più di cinque anni per il pensionamento di vecchiaia e anche agli inoccupati da almeno ventiquattro mesi che maturino i requisiti per la vecchiaia nei successivi dieci anni.

L'entrata in vigore della Rita a regime fornisce ai lavoratori l'opportunità di costruirsi attivamente la propria posizione previdenziale, senza attendere l'ottenimento dei requisiti di norma.

In particolare, chi dispone di liquidità può considerare di conferirla nel proprio Fondo pensione, sfruttando la deduzione fiscale fino ad un massimo di 5164,57 euro l'anno, e rendendo più consistente il montante accumulato, in vista dell'età del pensionamento, per ottenere una seconda pensione più alta - anche considerata la tassazione favorevole della rendita - oppure un capitale utilizzabile prima del percepimento dell'assegno previdenziale di primo pilastro.

Le modifiche che riguardano la Rita sono, del resto, avvenute in coerenza con le nuove previsioni contenute nella Legge per il mercato e la concorrenza del 2017 in materia di Previdenza complementare.

La Legge n. 124/2017 è entrata in vigore il 29 agosto 2017, dopo un ostico iter normativo avviato nel 2015.

Tra le previsioni, il fatto che la prestazione pensionistica anticipata di previdenza complementare sia ammessa, in tutto o in parte, per soggetti che versino in uno stato di inoccupazione superiore a 24 mesi e si trovino a non più di 5 anni di distanza dal pensionamento; l'anticipo temporale può essere ampliato dal singolo Fondo pensione (mediante apposita previsione statutaria o regolamentare) fino ad un massimo di 10 anni.

Tale prestazione anticipata, in alternativa alle forme classiche di capitale/rendita, potrà essere erogata come Rita.

Rispetto poi alle ulteriori principali novità previste dalla Legge sulla concorrenza, si prevede, con riguardo al finanziamento della posizione previdenziale mediante il trattamento di fine rapporto, la possibilità di versare al Fondo pensione anche una quota del Tfr maturando senza vincoli circa la destinazione integrale dello stesso, purché tale facoltà sia ammessa da appositi accordi.

Questa opzione fino ad oggi è stata riservata unicamente ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria "ante 1993".

Infine, sul versante del c.d. riscatto per "cause diverse" (dalla disoccupazione, mobilità o cassa integrazione) è previsto che le stesse siano identificate con la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione, facilitando il compito di collegare questa possibilità alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Inoltre, viene realizzata un'interessante equiparazione tra forme collettive e individuali: il riscatto per cause diverse, generalmente legate alla perdita dei requisiti, e quindi normalmente connesso al cambio o alla cessazione del rapporto di lavoro, ha rappresentato, infatti, fino ad oggi, appannaggio esclusivo delle adesioni collettive, ma ora si applica anche alle adesioni in forma individuale. Ciò

consente ai lavoratori iscritti ad un Fondo aperto o ad un Pip, fino ad oggi impossibilitati, di riscattare le posizioni accumulate per qualsiasi ipotesi di cessazione dell'attività, seppur in assenza delle condizioni di lunga inoccupazione, cassa integrazione, mobilità o pensionamento.

Il quadro che emerge dall'insieme degli interventi citati connota la Previdenza complementare di una più ampia flessibilità.

Indubbiamente si rafforzano infatti le possibilità di incrementare i Fondi con una maggior autonomia e minori vincoli rispetto ai capitali da destinare, e aumentano parimenti gli strumenti per uscire dal sistema di Previdenza integrativa offerti dalle varie possibilità di riscatto.

Ciò risulta coerente con le caratteristiche di un sistema a capitalizzazione e non a ripartizione solidaristica (come è la previdenza di base obbligatoria): gli iscritti alimentano i Fondi pensione con risorse proprie al fine di costituirsi una rendita per incrementare le sempre più esigue pensioni erogate dall'INPS, e hanno altresì la possibilità di chiedere anticipazioni/riscatti dei versamenti effettuati per esigenze varie.

Pur non dimenticando la necessità di costituire un secondo pilastro, era inevitabile che il forte innalzamento dei requisiti pensionistici per accedere alla pensione pubblica - e conseguentemente a quella complementare che è legata alla percezione della prima - avrebbe generato richieste di maggior flessibilità per ciò che concerne la rendita integrativa.

Una ulteriore valutazione spetta all'analisi delle previsioni di uscita anticipata dal sistema di Previdenza complementare, sia che si tratti di definitività della scelta come avviene per la facoltà di richiedere la pensione integrativa con un anticipo di dieci anni per i soggetti disoccupati, sia che si tratti di scelte potenzialmente temporanee e parziali come può avvenire per la Rita.

Nel primo caso il Legislatore ha opportunamente previsto una condizione di miglior favore per soggetti in evidente situazione di difficoltà; nel secondo caso ha individuato una vera e propria forma di flessibilità che interviene sulla previdenza pubblica e integrativa al tempo stesso.

La Rita consente infatti di accedere prima alla pensione pubblica grazie alle risorse economiche che provengono dai propri accantonamenti di previdenza complementare che, a tal fine, possono essere utilizzati in tutto o in parte.

Con questa logica, le adesioni alla previdenza complementare potrebbero in futuro essere indirizzate, non solo dalla necessità di avere una rendita con cui integrare la pensione di base, ma altresì dalla possibilità di avere uno strumento, la Rita appunto, che può garantire un accesso anticipato alla pensione pubblica.

Contatti

Laura Bernini - Referente Previdenza - Area Lavoro e Previdenza, tel. 02-58370.274, e-mail laura.bernini@assolombarda.it